Supplemento ordinario alla " Gazzetta Ufficiale „ n. 209 del 10 settembre 1955

Spedizione in abbonamento postale

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 10 settembre 1955 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

REGIONE SARDA

LEGGI EMANATE DAL CONSIGLIO REGIONALE PUBBLICATE NEL "BOLLETTINO UFFICIALE„ DELLA REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA NEL PRIMO SEMESTRE DELL'ANNO 1955

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGE REGIONALE 25 novembre 1954, n. 25.

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, sul completamento della carta geologica della Sardegna e istituzione del Comitato geologico regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 1 *del* 10 *gennaio* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale, oltre ai compiti di cui agli articoli 1 e 4 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, è autorizzata a provvedere, sentito il Comitato geologico regionale, all'esecuzione di studi e rilevamenti geologici monografici o di dettaglio, ed all'uopo anche alla esecuzione di sondaggi, esplorazioni geofisiche, levate topografiche, e di quant'altre operazioni la tecnica indichi utili per il migliore perfezionamento degli studi e rilevamenti geologici predisposti.

Art. 2.

Per l'esecuzione degli studi e rilevamenti di cui all'articolo precedente, l'Amministrazione regionale è autorizzata a valersi, oltre che del servizio temporaneo istituito con l'art. 2 della legge 16 maggio 1951, n. 21, sentito il Comitato geologico regionale:

a) dell'opera di istituti scientifici specializzati in geologia, paleontologia, mineralogia, petrografia, geochimica, geologia applicata, arte mineraria, geofisica, in base ad apposite convenzioni;

b) dell'opera di singoli cultori delle discipline di cui al punto *a*);

c) dell'opera di imprese private e di enti pubblici specializzati nell'esecuzione di sondaggi e rilevamenti geofisici e topografici, in base a contratti stipulati su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, dal Presidente della Giunta regionale, sentito il parere della medesima.

La pubblicazione della carta geologica e quella degli studi illustrativi devono essere completate non oltre il 31 dicembre 1958.

Art. 3.

La pubblicazione delle carte geologiche relative ai rilevamenti di cui alla presente legge è soggetta alla preventiva autorizzazione del Ministero della difesa a termini delle vigenti leggi.

Art. 4.

A parziale modifica ed a completamento di quanto disposto dall'art. 12 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, alle spese derivanti dall'attuazione di quanto è previsto negli articoli da 1 a 6 della legge sopracitata ed a quelle derivanti dall'attuazione della presente legge, si fa fronte con gli stanziamenti di L. 24 milioni per ciascuno degli esercizi finanziari 1952 e 1953, con lo stanziamento di L. 40 milioni sul capitolo 150 della spesa del bilancio 1954 e con gli stanziamenti che saranno stabiliti nei capitoli corrispondenti dei bilanci per gli esercizi successivi.

Art. 5.

Oltre ai componenti previsti dall'art. 8 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, è chiamato a far parte del Comitato geologico regionale anche un delegato dell'Assessore all'industria e commercio.

Art. 6.

La tabella del personale tecnico ed ausiliario di cui al terzo comma dell'art. 2 della legge regionale 16 maggio 1951, n. 21, è sostituita dalla tabella allegata alla presente legge.

Il personale stesso sarà assunto con contratto a termine. Ad esso spetta la qualifica di cui alla annessa tabella ed il trattamento economico delle corrispondenti categorie del personale avventizio della Regione. Gli indicatori ed i portatori necessari ai rilevamenti saranno assunti in loco a seconda delle esigenze e godranno del trattamento economico previsto per i salariati temporanei di IV categoria.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 dicembre 1954

CORRIAS

ALLEGATO

Tabella del personale tecnico ed ausiliario da assumere temporaneamente a carico dell'Amministrazione regionale a sensi dell'art. 5:

geologi rilevatori .	10 (1ª categoria)
disegnatori	4 (2ª categoria)
autisti	4 agenti tecnici

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 30 dicembre 1954, n. 26.

Approvazione degli stati di previsione per l'entrata e per la spesa costituenti il bilancio della Regione sarda per l'anno 1955.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 4 *del* 7 *febbraio* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono autorizzati l'accertamento, la riscossione ed il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955, giusta l'annesso stato di previsione dell'entrata (tabella *A*).

Art. 2.

E' autorizzato il pagamento delle spese ordinarie e straordinarie della Regione per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955, in conformità dell'annesso stato di previsione della spesa (tabella *B*).

Art. 3.

Per gli effetti di cui all'art. 40 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, sono considerate spese obbligatorie e d'ordine quelle descritte nell'elenco n. 1, annesso alla presente legge.

Art. 4.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta dell'Assessore alle finanze, è autorizzato a disporre, *con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti*, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine (capitolo n. 49 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai competenti capitoli.

Art. 5.

Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato a disporre, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti e da presentarsi al Consiglio regionale per la convalidazione, la prelevazione di somme dal fondo di riserva per le spese impreviste (capitolo n. 50 dello stato di previsione della spesa) e la loro inscrizione ai vari capitoli del bilancio o a capitoli nuovi.

Art. 6.

Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa e su proposta degli Assessori competenti, di concerto con l'Assessore alle finanze, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, alla ripartizione in articoli delle somme stanziate sui singoli capitoli degli stati di previsione.

Art. 7.

Il Presidente della Giunta regionale, con le modalità di cui al precedente articolo, è autorizzato, ove occorra, a provvedere, con propri decreti da registrarsi alla Corte dei conti, all'istituzione dei capitoli aggiunti agli stati di previsione, per le entrate da riscuotere e da versare e per le spese da pagare in conto residui degli esercizi anteriori, per le quali non esistano nel presente bilancio i capitoli corrispondenti.

Art. 8.

Il secondo comma dell'art. 6 della legge regionale 24 marzo 1952, n. 7, già modificato con l'art. 8 della legge regionale 30 dicembre 1952, n. 33, è ulteriormente modificato come segue:

« Alla estinzione di tale partita, iscritta nello stato di previsione dell'entrata (alleg. 1 tabella *A* cap. n. 34) sarà provveduto con l'iscrizione delle necessarie quote di ammortamento sugli stati di previsione della spesa degli esercizi finanziari 1954, 1955, 1956 e 1957 ».

Art. 9.

Il Presidente della Giunta regionale, in base a leggi della Regione, è autorizzato a disporre, a carico dei capitoli sottoindicati, il pagamento delle spese relative alle opere comprese nei piani particolari contemplati nell'ultimo comma dell'art. 8 della L. C. 26 febbraio 1948, n 3, da approvarsi a sensi di legge:

cap. n. 102 Affari generali e turismo: spese per opere pubbliche d'interesse turistico;

cap. n. 103 Igiene, sanità e pubblica istruzione: spese per mattatoi comunali;

cap. n. 104 Igiene, sanità e pubblica istruzione: spese per ambulatori comunali;

cap. n. 105 Lavori pubblici spese per l'edilizia scolastica elementare (1° stralcio);

cap. n. 106 Agricoltura e foreste: spese per trasformazioni fondiarie relative ad olivastreti.

L'assunzione degli impegni per le spese predette è subordinata all'accertamento dell'entrata del capitolo n. 35 proporzionalmente al suo ammontare.

Art. 10.

E' autorizzata l'iscrizione nei registri di consistenza del patrimonio regionale delle somme stanziate nei capitoli numeri 174, 175, 176, 177, 178, 179, 184, 185, 187, 188, 189, 190, 191, 193 e 194 dello stato di previsione della spesa.

Art. 11.

E' approvato l'unito riepilogo da cui risultano le entrate e le spese previste per l'esercizio finanziario dal 1° gennaio al 31 dicembre 1955.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 28 gennaio 1955

CORRIAS

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. 27.

Norme di integrazione e di attuazione dell'art. 23, quinto comma, del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 6 *dell'*11 *marzo* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

Per il territorio della Regione sarda, nelle cooperative agricole per affittanze collettive o per conduzione di terreno in concessione ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 279, e successive modificazioni, può essere ammesso come socio chiunque eserciti prevalentemente la coltivazione della terra.

L'esercizio prevalente deve risultare da dichiarazione dell'Ufficio di collocamento confermata dal sindaco del Comune di residenza.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 2 marzo 1955

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 3 febbraio 1955, n. 1.

Istituzione di borse di studio per artigiani.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *del* 22 *marzo* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

A decorrere dall'esercizio finanziario 1955 sono istituite annualmente dieci borse di studio per la frequenza di corsi di perfezionamento o di specializzazione nei vari rami dell'attività artigiana presso scuole, aziende o laboratori particolarmente attrezzati e idonei allo scopo.

Le borse sono riservate ad operai e maestri artigiani dotati di particolare capacità, appartenenti a famiglie che abbiano residenza stabile in Sardegna.

Art. 2.

L'Assessore al lavoro e artigianato, sentito il Comitato tecnico regionale per l'artigianato, provvede annualmente con proprio decreto alla ripartizione delle borse fra le categorie delle attività artigiane che maggiormente interessano i settori economici isolani, e ne determina l'ammontare in base alle esigenze dei corsi.

Art. 3.

L'attribuzione delle borse viene effettuata, su proposta dell'Assessore al lavoro e artigianato e su conforme deliberazione della Giunta regionale, mediante decreto del Presidente della Giunta stessa, in base alla graduatoria risultante da una prova d'arte cui i concorrenti devono essere sottoposti.

Con apposito bando saranno indicate le modalità per l'espletamento dei concorsi, la rateizzazione dell'ammontare delle borse, nonchè le norme atte a garantire l'Amministrazione regionale che gli assegnatari delle borse frequentino regolarmente e con profitto i corsi per i quali hanno ottenuto la concessione.

Le norme relative sono fissate con apposito regolamento.

Art. 4.

E' istituito nel bilancio 1955 il capitolo 170-*bis* denominato « Istituzione di borse di studio per artigiani » a favore del quale viene stornata dal cap. 170 dello stesso bilancio la somma di L. 3.000.000.

La spesa per l'applicazione della presente legge fa carico al suddetto capitolo del bilancio ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 marzo 1955

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 8 febbraio 1955, n. 2.

Disposizioni integrative delle leggi regionali 7 dicembre 1949, nn. 6 e 7, e successive modificazioni.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *del* 22 *marzo* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo dipendente dalle Amministrazioni dello Stato, da enti locali, o da enti pubblici, comandato in servizio presso gli organi della Regione, il quale esercita con carattere continuativo funzioni di grado superiore a quello rivestito nella propria Amministrazione, è attribuita una indennità commisurata alla differenza tra il trattamento economico comprensivo degli assegni principali ed accessori, del grado superiore corrispondente alle funzioni esercitate ed il trattamento del grado o della qualifica rivestiti, tenendo conto degli aumenti periodici in godimento.

La misura di tale indennità non può comunque superare quella risultante dalla differenza tra il trattamento economico del grado rivestito e quello di due gradi superiore.

Nei riguardi del personale proveniente dagli enti locali e da altri enti pubblici, qualora nei regolamenti di detti enti l'equiparazione ai gradi delle gerarchie statali non sia prevista, o non sia stata disposta dal competente Ministero ai sensi dell'art. 14 del decreto legislativo luogotenenziale 21 novembre 1945, n. 722, l'equiparazione stessa, agli effetti dell'applicazione della presente legge, sarà stabilita dal Presidente della Giunta regionale su deliberazione della Giunta medesima, in base al titolo di studio posseduto ed allo stipendio lordo attribuito al personale nei regolamenti dell'ente di provenienza confrontato con lo stipendio previsto nell'organico statale per i diversi gradi nella data in cui detti regolamenti furono approvati dalle Amministrazioni di provenienza del personale comandato.

Art. 2.

I provvedimenti relativi sono adottati su deliberazione della Giunta regionale, con decreto del Presidente della Giunta medesima.

Essi decorrono dal momento dell'entrata in vigore della presente legge e la loro efficacia è limitata al periodo di tempo, durante il quale il personale disimpegna le funzioni di cui all'art. 1.

Art. 3.

La presente legge cesserà di avere vigore con la applicazione della legge regionale sullo stato giuridico ed economico e sugli organici del personale dipendente dalla Regione.

Art. 4.

Alla maggiore spesa derivante dalla applicazione della presente legge si farà fronte con i fondi del cap. 6 del bilancio 1955 e dei corrispondenti capitoli degli esercizi successivi.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 marzo 1955

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 9 febbraio 1955, n. 3.

Concorso nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui mutui concessi alle aziende artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *del* 22 *marzo* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di alleviare il carico degli interessi passivi previsti dalla *legge 25 luglio 1952, n. 949*, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concorrere nel pagamento degli interessi stessi gravanti sui mutui che vengono concessi dal Banco di Sardegna o da altri istituti di credito ai sensi di detta legge.

Art. 2.

La misura in cui l'Amministrazione regionale concorre nel pagamento degli interessi di cui all'art. 1 è fissata nella differenza fra il tasso stabilito dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, e quello previsto dalla legge regionale 15 dicembre 1950, n. 70.

Art 3.

Il contributo di cui agli articoli precedenti, su richiesta motivata degli interessati, è disposto con decreto dell'Assessore al lavoro e artigianato, di concerto con l'Assessore alle finanze ed è erogato tramite l'Istituto di credito finanziatore.

Art. 4.

L'Assessore alle finanze, di concerto con l'Assessore al lavoro e artigianato, è autorizzato a stipulare con gli istituti di credito operanti nel territorio della Regione, in applicazione della *legge 25 luglio 1952, n. 949*, le convenzioni necessarie per determinare le modalità degli interventi di cui agli articoli precedenti.

Art. 5.

E' istituito nel bilancio 1955 della Regione il cap. 170-ter denominato « Concorso nel pagamento degli interessi passivi gravanti sui mutui concessi alle aziende artigiane ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949 », a favore del quale viene stornata dal cap. 170 dello stesso bilancio la somma di L. 5.000.000.

La spesa per l'applicazione della presente legge fa carico al suddetto capitolo del bilancio ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 6.

La presente legge entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 marzo 1955

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 10 febbraio 1955, n. 4.

Istituzione di cinque cattedre universitarie di interesse regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 7 *del* 22 *marzo* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare apposita convenzione:

con l'Amministrazione dell'Università di Cagliari per l'istituzione di tre nuovi posti di ruolo per l'insegnamento rispettivamente di linguistica sarda presso la Facoltà di let-

tere e filosofia, di ordinamento costituzionale regionale della Sardegna presso la Facoltà di giurisprudenza, di puericoltura presso la Facoltà di medicina e chirurgia;

con l'Amministrazione dell'Università di Sassari per la istituzione di due nuovi posti di ruolo per l'insegnamento rispettivamente di ordinamento costituzionale regionale della Sardegna presso la Facoltà di giurisprudenza, di scienza e tecnica dell'allevamento del bestiame presso la Facoltà di agraria.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a versare annualmente a ciascuna delle due Amministrazioni di Università la somma che verrà determinata in sede di convenzione, per ciascun nuovo posto di ruolo, nei limiti dello stanziamento previsto dal cap. 130 della spesa del bilancio 1955 e dai capitoli corrispondenti dei bilanci successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 22 marzo 1955

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 16 aprile 1955, n. 5.

Istituzione di borse di specializzazione e di perfezionamento per licenziati dalle scuole medie superiori ad indirizzo tecnico e commerciale per capi operai ed operai dell'industria e del commercio.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 10 *del* 24 *maggio* 1955

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale, su proposta dell'Assessore regionale all'industria e commercio, di concerto con l'Assessore regionale all'igiene, sanità e pubblica istruzione, è autorizzata ad istituire borse di specializzazione e di perfezionamento tecnico nei settori industriali e commerciali dell'economia sarda presso istituti od enti, italiani o stranieri, o presso aziende del ramo.

Art. 2.

Possono concorrere all'assegnazione delle borse di cui all'articolo precedente i licenziati dalle scuole medie superiori ad indirizzo tecnico e commerciale nonchè gli operai ed i capi operai dell'industria, del commercio e dei servizi, residenti in Sardegna.

Art. 3.

Le norme per l'espletamento dei singoli concorsi, e l'ammontare delle borse, sono stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta e su proposta dell'Assessore all'industria e commercio, sentito il parere dei Comitati tecnici regionali competenti.

Le modalità per la concessione delle borse e quelle per il conseguimento delle singole specializzazioni saranno stabilite con apposito regolamento.

Art. 4.

Delle somme complessivamente stanziate a norma del successivo art. 6 almeno il 60 per cento — qualora il numero delle domande, in relazione all'ammontare delle borse, lo richieda — dovrà essere riservato per la istituzione di borse di specializzazione e di perfezionamento per capi operai ed operai.

Art. 5.

Le borse sono concesse, su proposta dell'Assessore regionale all'industria e commercio, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima.

Art. 6.

Le spese di cui alla presente legge fanno capo al capitolo 58 del bilancio regionale 1955, la cui denominazione viene così modificata: «Spese per la concessione di borse di studio e contributi per lo svolgimento di studio e ricerche, per pubblicazioni e per la istituzione di borse di perfezionamento per licenziati dalle scuole medie superiori e per capi operai ed operai dell'industria e del commercio (legge regionale 9 agosto 1950, n. 43)», ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 23 maggio 1955

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 20 aprile 1955, n. 6.

Protezione delle acque pubbliche contro l'inquinamento da rifiuti di lavorazioni industriali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *del* 1° *giugno* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' vietata l'immissione diretta o indiretta di rifiuti solidi e di acque torbide o inquinate provenienti da lavorazioni industriali nelle acque pubbliche superficiali, o in terreni permeabili o comunque tali da consentire il loro versamento in sistemi idrici sotterranei.

Le caratteristiche e il grado limite di torbidità od inquinamento delle acque, oltre il quale è valido il divieto di cui al comma precedente, saranno determinati con apposito regolamento.

Art. 2.

Su richiesta degli interessati e secondo le norme dettate dal regolamento, possono essere concesse deroghe temporanee al divieto di cui all'art. 1 con decreto del Presidente della Giunta su proposta e di concerto con gli Assessori all'industria e commercio, ai lavori pubblici, all'igiene e sanità, all'agricoltura e foreste, sempre che l'importanza economico-sociale dell'impianto giustifichi la deroga e sussistano sufficienti garanzie per i risarcimenti degli eventuali danni.

Art. 3.

Ai fini di ovviare ai pericoli di cui all'art. 1, la sistemazione sul terreno dei rifiuti derivanti da lavorazioni industriali deve essere realizzata in modo da evitare la possibilità che essi siano, dalle acque piovane o per qualunque altro motivo, rimossi dalla sede per essi prevista.

Art. 4.

Senza pregiudizio del risarcimento dei danni arrecati, i contravventori alla presente legge sono tenuti al pagamento a favore della Regione di una pena pecuniaria da L. 10.000 a L. 500.000, che potrà essere aumentata fino al doppio nei casi di recidiva e di particolare gravità.

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 maggio 1955

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 21 aprile 1955, n. **7.**

Provvedimenti per manifestazioni, propaganda e opere turistiche.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *del* 1° *giugno* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Allo scopo di incrementare lo sviluppo del turismo nel territorio della Regione, l'Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare contributi e sussidi per:

a) turismo scolastico, anche con l'assegnazione di viaggi premio agli alunni meritevoli e facilitazioni a carovane provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero;

b) turismo sociale per l'istituzione di gite turistiche di gruppi di lavoratori, con facilitazioni anche a carovane provenienti da altre regioni d'Italia o dall'estero;

c) manifestazioni pubbliche di grande interesse turistico, che determinano particolare afflusso di turisti nelle località ove la manifestazione ha luogo.

L'ammontare della concessione può estendersi all'intera spesa.

Art. 2.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare le spese necessarie per promuovere con pubblicazioni, documentari cinematografici e radiofonici, riproduzioni fotografiche, manifesti, indicatori stradali, o con altri mezzi di propaganda, la conoscenza delle bellezze naturali ed artistiche della Sardegna.

Art. 3.

L'Amministrazione regionale è autorizzata ad eseguire opere anche non permanenti atte a valorizzare le località di particolare interesse turistico della Sardegna, promuovendo, incrementando ed attuando tutte le iniziative che a tale scopo possano concorrere, come strade di accesso e panoramiche, scavi, sistemazioni speleologiche, alberature e rimboschimenti, servizi igienici, impianti elettrici di trasporto e di distribuzione, autostazioni, impianti sportivi e per pubblici spettacoli, piazzali belvedere, posti ristoro, rifugi, ostelli per la gioventù, campeggi, villaggi turistici ed altri stabilimenti ricettivi, compresi quelli occorrenti per il razionale sfruttamento delle risorse idrotermali e idrominerali esistenti nell'isola.

Tali opere sono dichiarate urgenti e indifferibili a tutti gli effetti della legge sulle espropriazioni per causa di pubblica utilità.

Per gli atti conseguenti, sino a che non sarà provveduto con legge regionale, valgono le norme stabilite dalle leggi dello Stato in materia.

Art. 4.

Le domande per ottenere i contributi o sussidi di cui all'art. 1, corredate dei relativi programmi e del preventivo delle spese devono essere presentate all'Assessorato regionale al turismo.

I contributi o sussidi vengono concessi, su proposta dell'Assessore regionale al turismo, con decreto del Presidente della Giunta, su conforme deliberazione della Giunta medesima.

Art. 5.

L'Assessore regionale al turismo controlla l'impiego dei contributi e sussidi di cui all'art. 1 a mezzo dei propri organi tecnici.

I beneficiari dei contributi o sussidi sono in ogni caso tenuti a presentare il rendiconto relativo all'impiego delle somme concesse.

Art. 6.

Le spese di cui alla presente legge fanno capo al capitolo 51 del bilancio 1955 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 maggio 1955

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1955, n. **8.**

Indennità speciale regionale a favore del personale degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 11 *del* 1° *giugno* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Al personale di ruolo e non di ruolo, compresi i sottufficiali e guardie del Corpo forestale, degli uffici del Ministero dell'agricoltura e delle foreste passati alle dipendenze dell'Amministrazione regionale ai sensi dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 1950, n. 327, è concessa una indennità speciale regionale in misura pari al 60 per cento del solo stipendio o della retribuzione base al lordo.

Art. 2.

L'indennità di cui all'art. 1 non è cumulabile con la indennità di primo impianto istituita con legge regionale 7 dicembre 1949, n. 6.

Art. 3.

Sino a quando non sia diversamente disposto, la misura dell'indennità istituita con la presente legge sarà calcolata sugli stipendi o retribuzione base, alla data del 1° ottobre 1954.

Art. 4.

La presente legge entra in vigore alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

Art. 5.

La spesa necessaria all'attuazione della presente legge farà carico al cap. 50 del bilancio regionale 1955 ed ai capitoli corrispondenti degli esercizi successivi.

La presente legge verrà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 maggio 1955

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 21 luglio 1954, n. **28.**

Servizi antincendi nelle campagne.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 12 *dell'*11 *giugno* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Fino a quando non saranno emanate organiche disposizioni legislative concernenti la materia compresa nel disposto dell'art. 3, lettera *c*), dello Statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la Amministrazione regionale, al fine di istituire o potenziare servizi di sicurezza antincendi nelle campagne, è autorizzata:

a) ad assumere personale idoneo nel numero e per il tempo strettamente necessario;

b) a concedere sovvenzioni o contributi per l'acquisto di apparecchi e materiali per l'attrezzatura di aie comunali, e premi per l'effettiva collaborazione prestata nel servizio antincendi.

Art. 2.

L'organizzazione dei servizi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo precedente può essere affidata ai Comuni.

Art. 3.

Le spese di cui alla presente legge fanno carico al capitolo 45 del bilancio 1954 ed a quelli corrispondenti dei bilanci successivi.

Art. 4.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 27 maggio 1955

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 22 aprile 1955, n. **9**.

Norme relative alla nomina del personale amministrativo direttivo o di controllo di associazioni, enti, istituti regionali o con partecipazioni regionali.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 12 *dell'*11 *giugno* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

I consiglieri regionali non possono essere nominati o designati a ricoprire cariche o ad esercitare funzioni di amministratore, presidente, sindaco o revisore, direttore generale o centrale, consulente legale o amministrativo, in associazioni, enti, istituti regionali che gestiscano servizi per conto della Regione sarda o siano costituiti con interventi finanziari della Regione o comunque gestiscano fondi regionali, con obbligo di rendiconto.

Lo stesso divieto vale nei riguardi delle associazioni o enti od istituti non regionali, ma operanti anche nella Regione sarda alla cui amministrazione o al cui controllo la Regione abbia diritto di partecipare, in virtù di leggi speciali, con la nomina o con la designazione di uno o più amministratori, sindaci, revisori, consulenti.

Art. 2.

Sono escluse dal divieto le cariche in enti culturali e di culto, nei quali sia in qualsiasi momento interessata la Regione sarda.

Art. 3.

I consiglieri regionali che, al momento della pubblicazione della presente legge, si trovino in alcuna delle condizioni previste dall'art. 1 debbono, nel termine di giorni trenta dalla pubblicazione stessa, optare fra le cariche che ricoprono e il mandato consiliare.

In mancanza di comunicazione espressa da parte dell'interessato si intenderà che il medesimo opti per il mandato consiliare e gli organi regionali competenti provvederanno alla loro sostituzione nelle altre cariche.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 30 maggio 1955

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 1° giugno 1955, n. **10**.

Anticipazioni alla Società mineraria carbonifera sarda rimborsabile con lo stanziamento di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 12 *dell'*11 *giugno* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'Amministrazione regionale è autorizzata a corrispondere alla Società mineraria carbonifera sarda una anticipazione per una somma non superiore a L. 500 milioni rimborsabili con lo stanziamento di cui all'art. 6 della legge 12 dicembre 1954, n. 1178, all'inizio dell'esercizio finanziario 1955-1956.

Art. 2.

Alla spesa di cui al precedente articolo si farà fronte attingendo per L. 300 milioni allo stanziamento di competenza del cap. 162 dello stato di previsione della spesa della Regione per il corrente esercizio, per L. 100 milioni allo stanziamento di competenza del cap. 164 e per L. 100 milioni allo stanziamento di competenza del cap. 187.

Per la erogazione delle anticipazioni di cui trattasi è istituito il capitolo di bilancio n. 188-*bis* con la seguente denominazione:

« Cap. 188-*bis* Somministrazioni di fondi da effettuarsi alla Società mineraria carbonifera sarda per fronteggiare particolari ed urgenti esigenze della gestione delle miniere L. 500 milioni ».

Le somme che verranno versate a rimborso dell'anticipazione di cui all'art. 1, saranno utilizzate per reintegrare gli stanziamenti dei tre predetti capitoli.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 33 dello Statuto speciale per la Sardegna approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, ed entra in vigore nel giorno della sua pubblicazione.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, addì 10 giugno 1955

CORRIAS

LEGGE REGIONALE 17 maggio 1955, n. **11**.

Istituzione del Comitato tecnico regionale per il turismo, sport e spettacolo.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione autonoma della Sardegna n.* 14 *del* 28 *giugno* 1955)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' istituito, presso l'Assessorato al turismo, il Comitato tecnico regionale per il turismo, lo sport e lo spettacolo.

Art. 2.

Sono componenti del Comitato:

1) l'Assessore al turismo, o un suo delegato, che lo presiede;

2) il presidente dell'Ente sardo industrie turistiche o un suo delegato;

3) i presidenti degli Enti provinciali per il turismo della Sardegna, o un loro delegato;
4) un esperto in materia turistico-alberghiera;
5) un esperto in materia di attività sportive;
6) un esperto in materia di spettacolo;
7) un esperto in materia di archeologia e belle arti;
8) un esperto in materia di alpinismo e di speleologia;
9) un esperto in materia di stampa e propaganda;
10) un esperto in materia di etnologia e folklore sardo;
11) un rappresentante dei lavoratori;
12) un rappresentante della gioventù studentesca.

Sono altresì chiamati a far parte del Comitato, previo nulla osta dell'Amministrazione centrale da cui dipendono;

13) il sovraintendente alle antichità per la Sardegna;
14) il sovraintendente ai monumenti e gallerie della Sardegna.

Art 3.

Il Comitato può essere integrato con un rappresentante degli Assessorati alle finanze, ai trasporti, industria e commercio, igiene sanità e pubblica istruzione, artigianato, e lavori pubblici, quando si debbano trattare argomenti interessanti i settori di rispettiva competenza.

Art. 4.

Il Comitato ha i seguenti compiti:

esprimere parere tecnico e proporre provvedimenti, inchieste, studi, iniziative ed opere in materia di turismo, sport e spettacolo;

esprimere parere sul programma annuale e sulle singole domande relative a sussidi o contributi regionali a favore delle attività turistiche, sportive e dello spettacolo;

esprimere parere su disegni e proposte di legge riguardanti la disciplina e le provvidenze nell'interesse del turismo, dello sport e dello spettacolo.

Il Comitato è convocato dal suo presidente. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza di almeno un terzo dei componenti del Comitato, oltre il presidente.

Art. 5.

I componenti del Comitato sono nominati su proposta dell'Assessore al turismo, con decreto del Presidente della Giunta regionale, sentita la Giunta medesima; restano in carica due anni e possono essere riconfermati.

Funge da segretario del Comitato un funzionario dell'Assessorato al turismo, nominato dall'Assessore.

Art. 6.

E' in facoltà dell'Assessore al turismo di invitare alle riunioni del Comitato studiosi e tecnici di riconosciuta competenza per sentire il parere su questioni specifiche.

Quando il Comitato è chiamato ad esaminare questioni di interesse locale, dovrà essere sentito anche il presidente della « Pro loco » interessata.

Art. 7.

Ai componenti e al segretario del Comitato compete il trattamento economico stabilito dalla legge regionale 8 febbraio 1950, n. 6, e successive modificazioni.

La presente legge sarà pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione.

Data a Cagliari, il 27 giugno 1955

BROTZU

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

(3101183) Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.